

10° Congresso Nazionale AIGA

**LA CONOSCENZA
OBBLIGATORIA DELLA LEGGE
E IL RUOLO DELL'AVVOCATO**

a cura di

**SIMONETTA CARUSO, FRANCESCO CELONA,
TOMMASO MAGAUDDA, CARLO VERMIGLIO**

Messina 1986



**20
AIGA**

Avv. ROBERTO G. ALOISIO

Sezione AIGA di Roma

Si reputa comunemente che uno dei canoni fondamentali del nostro ordinamento sia costituito dal principio della inescusabilità della mancata conoscenza della legge, la quale deve trovare applicazione, si dice, a prescindere dal fatto che il destinatario sappia dell'esistenza dell'enunciato normativo e della sua portata precettiva

L'ignoranza, dunque, non è di per sé idonea a condizionare la validità né tanto meno l'efficacia della norma; si assume in altri termini che l'irrilevanza dell'*ignorantia* è diretta conseguenza della struttura imperativa della norma e della natura obbligatoria e vincolante dell'ordinamento; l'inescusabilità dell'ignoranza del diritto apparirebbe quindi non un principio, bensì il riflesso di un principio più generale ricavabile dall'analisi intrinseca del diritto

In realtà a me pare che a tanto non sia dato giungere per il sol fatto che una norma resterebbe tale (e cioè imperativa) pur in presenza di un principio di scusabilità dell'errore di diritto e ciò in quanto il legislatore è assolutamente libero di stabilire le condizioni e i presupposti per l'applicazione delle norme.

Il problema del fondamento del principio è stato da sempre al centro della riflessione del giurista nelle varie epoche storiche, senza che si sia mai approdato a risultati univoci e concordanti

Oltre quella relativa all'obbligatorietà della norma, un'altra teoria fonda il principio in discussione su di una presunzione di conoscenza assoluta: trattasi più che di presunzione di mera *factio iuris*, ove sol si consideri l'enorme produzione legislativa (in specie) e normativa (in genere) che affligge la nostra epoca.

Il fondamento a mio avviso non può che essere di stretto diritto positivo: occorre cioè verificare accuratamente se nel sistema complessivo — al di là di ragioni teoriche fondate su una logica astrattizzante — si rinvenga una norma o più norme da cui possa desumersi la vigenza del principio.

Ritengo a tal proposito che voler tentare di dare una soluzione unitaria al problema significa cadere in pericolose generalizzazioni che deformano i dati della realtà normativa: non si tratta di postulare il principio e di cercare le giustificazioni e i supporti normativi *a posteriori*, bensì occorre dimostrare come dai dati si possa o meno risalire ad una regola generale valida in tutti i casi.

Posta questa premessa metodologica, non mi sembra che sia sostenibile che nel nostro ordinamento viga, in termini aprioristicamente assoluti, il principio dell'*ignorantia legis non excusat*, ove sol si consideri che, nei vari settori del diritto, si rinvencono enunciati che lasciano intendere come la conoscenza, l'ignoranza e l'errore della norma giuridica trovino una disciplina differenziata.

a) Nel campo penale il punto di riferimento specifico è costituito dall'art. 5 c.p. che canonizza il principio secondo cui *error vel ignorantia non excusat*.

In tale settore dell'ordinamento, il vero problema non è quello dell'esistenza del canone dell'inescusabilità dell'errore, bensì quello di temperarne il rigore o meglio le applicazioni rigoriste che compromettono il valore di giustizia: in questa direzione il tentativo più avanzato è quello di chi (PULITANÒ, voce *Ignoranza*, *Dir. pen.*, in *Enc. dir.*), richiamandosi ai valori fondamentali della Costituzione (artt. 2, 3 e 27), ha rilevato che « se la Repubblica garantisce i diritti inviolabili e il libero sviluppo della persona umana, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che a ciò si frappongono, sembra contraddittorio ammettere la possibilità di punire per infrazioni, la cui natura di infrazione non poteva essere in concreto compresa, e la occulta presenza costituisca perciò un ostacolo alla libertà del cittadino ».

b) Nel settore amministrativo non si rinviene una norma come quella contenuta nell'art. 5 c.p.: la legge 24 novembre 1981 n. 689 in particolare — la cui rubrica suona « modifiche al sistema penale » — fissa una serie di canoni generali (in tema di sanzioni amministrative) senza menzionare l'inescusabilità dell'ignoranza della legge; unico riferimento indiretto sembra essere costituito dall'enunciato di cui al secondo comma dell'art. 3 (« nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa »); si consideri peraltro che, in base al primo comma dell'art. 3, la responsabilità amministrativa esige nell'agente il compimento di una azione consciente e volontaria.

Il problema dell'esistenza dell'ingiustificabilità dell'*error iuris* rimane dunque aperto: si tratta di cogliere gli indici normativi che consentono di approdare ad una tesi ovvero all'altra. A titolo esemplificativo, può dirsi che, nel territorio fiscale, l'ignoranza della legge assume una specifica (seppur relativa) rilevanza, atteso il tenore della norma a mente della quale « gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce » (art. 55 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, V comma, aggiunto all'art. 2 D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920).

Intuitivamente mi sembra si possa sostenere con ragionevolezza — attesa la mole della normativa amministrativa con tutte le sue innumerevoli (quasi potrebbe dirsi "infinite") sanzioni — che le norme aventi natura amministrativa non esistono soltanto per essere conosciute e applicate, ma soprattutto per verificare *ex post* la legittimità (e il non arbitrio) dell'azione amministrativa, che deve essere sempre regolata — in uno stato di diritto — da norme.

c) Nell'ambito del diritto civile, per ultimo, mi sembra si possa rilevare come l'ignoranza abbia una sua specifica

rilevanza: eloquenti indici (in tal senso) sono costituiti dagli artt. 624 (errore sul motivo di fatto o di diritto in tema di disposizioni testamentarie), 787 (errore sul motivo di fatto o di diritto in tema di donazione), 1969 (errore di diritto sulle questioni che non sono state oggetto della controversia trattata) e 1429 n. 4 (in tema di errore di diritto che, per essere stata la ragione principale che ha indotto la parte alla conclusione del contratto, ne determina l'annullamento).

Da questo quadro complessivo emerge che il legislatore del Codice Civile non ha assunto un atteggiamento di chiusura verso l'*error iuris*: l'ignoranza del diritto non solo viene scusata ma costituisce una situazione sulla base della quale l'ordinamento appresta una specifica tutela in favore dell'errante.

In via conclusiva le brevi notazioni che precedono consentono di poter dire — a margine di questo Congresso — che il principio dell'*ignorantia iuris non excusat* non ha valore assoluto e si atteggia in termini differenziati a seconda delle esigenze che l'ordinamento reputa meritevoli di tutela: valore assoluto semmai ha — mi scuso per la banalità della constatazione — l'obbligo di rendere concretamente conoscibili ai cittadini le innumerevoli norme che si affollano nella nostra epoca e che rendono l'individuo come un « bambino per il quale la tavola sulla quale sono il suo pane e i suoi giocattoli è troppo alta » (CAPOGRASSI, *L'ambiguità del diritto contemporaneo*, in *Opere*, V, p. 394): ruolo dell'avvocato è (anche) quello di restituire all'uomo il diritto di capire la esperienza giuridica